



Il Giudice nazionale alla prova del contenzioso climatico fra nuovi diritti e democrazia partecipativa

Xavier Santiapichi, Nicoletta Tradardi¹

Riassunto

L'articolo affronta il tema della giustizia climatica, dapprima individuando il quadro giuridico comunitario e nazionale di riferimento, per poi procedere a sintetizzare gli esiti di alcuni processi oltreconfine sulla materia. Viene poi esaminata una recente sentenza del Giudice civile italiano, che ha finito per negare giustizia arroccandosi – o forse dando puntuale applicazione – alle rigorose regole ordinamentali alla base della separazione dei poteri. Nelle conclusioni viene offerto uno sguardo d'insieme, anche in una prospettiva futura, per comprendere la direzione che sta prendendo il nostro Paese.

Parole chiave: giustizia climatica, clima stabile, emissioni climalteranti, Separazione tra i poteri dello Stato, obiettivi climatici, democrazia partecipativa

The national judge testing the climatic dispute between new rights and participatory democracy

Abstract

The article deals with the issue of climate justice, first identifying the relevant european and national legal framework, and then summarizing the outcomes of some cross-border cases on the matter.

It then examines a recent judgment of the Italian Civil Court, which ended up denying justice by entrenching itself - or perhaps by strictly applying - the rigorous procedural rules of the separation of powers.

In the conclusions, the article offers an overview - also in a future perspective - to understand the direction that our Country is taking.

Keywords: climate justice, stable climate, greenhouse gas emissions, Separation of powers (Legislative branch), climate targets, participatory democracy.

¹ Avvocati in Roma, Soci dello Studio Legale Santiapichi Società fra Avvocati srl, santiapichi@santiapichi.it; n.tradardi@santiapichi.it.

■ I. Introduzione

Il contenzioso climatico, o “*climate change litigation*”, è un insieme di cause legali che utilizzano il sistema giuridico per affrontare la crisi climatica. Queste cause possono essere intentate contro governi, aziende o altri attori per:

- obbligare ad un’azione climatica più ambiziosa: i casi possono chiedere ai governi di rafforzare i loro piani climatici o alle aziende di ridurre le loro emissioni di gas serra.
- richiedere risarcimenti per i danni causati dai cambiamenti climatici: le comunità o gli individui possono citare in giudizio governi o aziende per i danni subiti a causa di eventi climatici estremi o dell’innalzamento del livello del mare.
- Fare pressione per un cambiamento normativo: le cause possono essere utilizzate per contestare leggi o politiche che ostacolano l’azione climatica o per promuovere nuove leggi che la promuovono.

Il contenzioso climatico è un campo in rapida crescita, con un numero crescente di casi intentati in tutto il mondo. È un potente strumento per responsabilizzare i governi e le aziende e per spingerli ad agire con urgenza per affrontare la crisi climatica.

Il contenzioso sul cambiamento climatico ha interessato, negli ultimi anni, molti Stati a livello mondiale ed è ora approdato anche dinanzi alla giustizia italiana. Il Tribunale Civile di Roma si è recentemente espresso – a quanto ci risulta per la prima volta in Italia – su un contenzioso climatico, avviato nel 2021 da alcune associazioni ambientaliste e persone singole.

Preliminarmente ricordiamo che il tema “ambiente” è sempre più centrale nelle coscienze sociali, e conseguentemente anche nel sistema normativo.

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente) ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art. 9, terzo comma, Cost.); e ha inserito tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell’art. 41, secondo comma, Cost. le ragioni di tutela dell’ambiente, oltre che della salute umana. Già da epoca anteriore alla riforma, l’art. 117, secondo comma, Cost. – lettera s), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, facendone per la prima volta oggetto di menzione espressa nel testo costituzionale. E la Corte Costituzionale ormai da diversi anni ha riconosciuto l’esistenza di un «*diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività*» alla salvaguardia dell’ambiente, precisando che esso «*comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale*», intesi tutti quali «*valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)*»².

² Corte Cost. sentenza n. 210 del 28 maggio 1987 punto 4.5. del Considerato in diritto; nello

La riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa.

Peculiare è, altresì, la prospettiva di tutela oggi indicata dal legislatore costituzionale, che non solo rinvia agli interessi dei singoli e della collettività nel momento presente, ma si estende anche agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano³.

Per altro verso, la tutela dell'ambiente – nell'interesse, ancora, dei singoli e della collettività nel momento presente, nonché di chi ancora non è nato – assume ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può «recare danno» – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, come recitava il testo previgente dell'art. 41, secondo comma, Cost. – alla salute e all'ambiente.

L'occasione per discuterne è la recente pronuncia nel caso – cd. “giudizio universale” – deciso dal Tribunale Civile di Roma con la sentenza n. 3552 del 26 febbraio 2024, al quale era stato chiesto di condannare lo Stato italiano all'adozione di ogni iniziativa necessaria per il contrasto ai cambiamenti climatici di origine antropica.

La pronuncia ha dichiarato da un lato l'azione inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto si tratta di decisioni di carattere politico e dall'altro, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa, per quanto concerne la congruità delle scelte assunte nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

La sentenza è interessante, non solo per essere la prima pronuncia della nostra giurisdizione nazionale in tema di “*climate change*”, ma anche perché offre lo spunto per qualche ulteriore considerazione sull'attualità del *decisum* rispetto alle problematiche prospettate. Non senza aver chiarito, sin dalle prime righe di questo scritto, che il Giudice lungi dall'affrontare il merito della questione, pone un evidente sbarramento al diritto alla giustizia.

Per un miglior inquadramento della sentenza è necessario, senza alcuna pretesa di esaustività, allargare l'orizzonte della cd. giustizia climatica oltre i confini della giurisdizione domestica e volgere lo sguardo alla genesi di questo settore di contenzioso.

stesso senso, sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987, punto 2.2. del Considerato in diritto, nonché, più di recente, sentenza n. 126 del 2016, punto 5.1. del Considerato in diritto.

³ Corte Costituzionale, sentenza n. 105 del 7 maggio 2024.

■ II. La genesi della giustizia climatica: la sentenza Urgenda

Apripista del contenzioso climatico negli Stati europei è stato in Olanda, il caso “Urgenda”; si tratta di un giudizio avviato nel 2015, promosso da una Associazione ambientalista - Urgenda – che si occupa di sviluppare piani e misure per prevenire il cambiamento climatico e che mira a stimolare ed accelerare i processi di transizione verso una società sostenibile, a partire dai Paesi Bassi. L’Associazione mirava ad ottenere una sentenza che ordinasse allo Stato olandese di ridurre, entro il 2020, le emissioni del 40% od almeno del 25% rispetto ai livelli del 1990.

La Corte d’appello de L’Aia⁴, confermando la pronuncia di primo grado, con una sentenza resa nel 2018 ha obbligato lo Stato a modificare i propri obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra almeno fino al 25% entro la fine del 2020 rispetto ai livelli del 1990, non ritenendo sufficiente il precedente impegno assunto dallo Stato di riduzione fra il 14% ed il 17%. Il dato percentuale del 25% si basa sulle indicazioni scientifiche; infatti, la comunità scientifica internazionale ed in particolare l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ritenevano (all’epoca) necessaria una riduzione fra il 25% ed il 40% delle emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990.

La Corte d’appello de L’Aia ha ritenuto che lo Stato olandese, non operando ulteriori riduzioni rispetto all’impegno assunto a livello comunitario fra il 14 % – 17%, violasse il dovere di diligenza previsto dagli artt. 2 ed 8 della CEDU e che le sue condotte si ponessero in violazione dei diritti umani sanciti da queste norme.

Segnaliamo due importanti profili di questa sentenza.

Innanzitutto, da un punto di vista sostanziale, la pronuncia ha fondato le sue decisioni sui risultati della ricerca scientifica, aprendo alla prospettiva della cd. “riserva di scienza”. Recenti contributi segnalano che l’approccio giuridico alla questione climatica deve necessariamente fondarsi sull’apporto scientifico e, nell’ambito della cd. “riserva di scienza”, pongono in evidenza il ruolo dell’IPCC come fonte scientifica più accreditata nella materia, alla quale *“il legislatore, amministrazione e giudici devono attingere, non potendo essi affrontare la questione climatica basandosi (soprattutto i decisori propriamente politici) sul mero esercizio delle rispettive forme di discrezionalità. (...) I report IPCC (...) divengono così metro di due diligence al quale rapportare l’adeguatezza delle politiche statali di contrasto al cambiamento climatico antropogenico rispetto agli obiettivi dell’accordo di Parigi”* (Pisanò, 2022: 36). Ricordiamo che l’Accordo di Parigi impegna gli Stati a mantenere la temperatura terrestre entro i 2°C, e preferibilmente entro 1,5° C, rispetto ai livelli preindustriali. In questa prospettiva, gli obiettivi di mitigazione⁵ (Pi-

⁴ La sentenza della Corte d’Appello dell’Aia del 09 ottobre 2018, ECLI:NL:GH-DHA:2018:2591 è stata confermata dalla Corte Suprema Olandese con sentenza del 20 dicembre 2019 pubblicata il 13 gennaio 2020 ECLI:NL:HR:2019:2007 n. 19/135.

⁵ Mentre le misure mitigative sono rivolte a limitare il danno climatico e ad evitare che il

sanò, 2022: 36) indicati dall'IPCC vengono configurati come un'obbligazione di risultato che gli Stati devono raggiungere (Pisanò, 2022: 37).

Il fulcro della questione "Urgenda" è di carattere prettamente giuridico e concerne il fondamentale principio di separazione fra i poteri dello Stato: la Corte era sostanzialmente chiamata a valutare se esistesse o meno un obbligo dello Stato di limitare le emissioni climalteranti antropogeniche (causate dalla attività dell'uomo), più di quanto esso non si fosse già impegnato a livello governativo. Quindi, in termini più semplici (ed anche più generali) la Corte era chiamata a stabilire se esiste un dovere dello Stato di "prendersi cura" dei propri cittadini, rispetto alla riduzione delle emissioni climalteranti.

La sentenza Urgenda risponde positivamente a questa domanda, affermando che lo Stato ha l'obbligo *positivo* ai sensi dell'articolo 2 della CEDU di proteggere la vita dei cittadini soggetti alla sua giurisdizione, mentre l'articolo 8 della CEDU crea l'obbligo di proteggere il diritto al domicilio e alla vita privata. Tale obbligo, ad avviso della Corte, si applica a tutte le attività, pubbliche e non pubbliche, che possono mettere in pericolo i diritti così tutelati, ivi comprese le attività industriali per loro natura pericolose. In conclusione, se uno Stato sa che esiste un pericolo reale ed imminente, in applicazione del principio di precauzione lo Stato stesso è tenuto ad adottare misure per prevenire il più possibile i danni⁶.

Lo Stato dispone in ogni caso della discrezionalità nella scelta delle misure da adottare per raggiungere l'obiettivo di una riduzione almeno del 25% nel 2020. Sulla base di queste premesse, la sentenza ha ritenuto che l'azione dello Stato olandese fosse contraria al dovere di diligenza previsto dagli articoli 2 e 8 della CEDU, non adottando misure che consentissero di ridurre le emissioni climalteranti di almeno del 25% entro la fine del 2020.

L'approccio giuridico della Corte di Appello dell'Aia è dunque di carattere pubblicistico, poiché essa fonda la sua decisione sull'assunto per cui l'inazione (od una insufficiente azione) dello Stato – in questo caso ai fini della riduzione delle emissioni climalteranti – si concreta in una violazione dei diritti umani, da cui discende un obbligo positivo in capo allo Stato di intraprendere azioni per evitare – o ridurre – danni futuri.

■ III. Il caso francese

Questo approccio *ius* pubblicistico (Vivoli, 2018) è in grado di delineare una vocazione sovranazionale della sentenza Urgenda, capace di incoraggiare l'insorgere di contenziosi climatici anche in altri Stati.

Alcuni saggi si soffermano sullo sviluppo del contenzioso climatico che, in seguito alla sentenza "Urgenda", ha investito le Corti di numerosi Stati.

rischio climatico si tramuti in danno climatico; invece le misure adattive sono rivolte a ridurre a livello locale gli effetti dannosi del cambiamento climatico su una parte di territorio e/o di popolazione per evitare di raggiungere un punto di non ritorno.

⁶ Sentenza "Urgenda" punto 43.

Si citano casi in cui la Corte ha qualificato il diritto ad un ambiente sano come un diritto umano fondamentale; poiché il degrado dell'ambiente, compresi gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, incidono sul godimento di questo diritto umano fondamentale e di altri, gli Stati hanno l'obbligo di garantire che le loro azioni (e quelle di coloro che sono sotto il loro effettivo controllo) non influiscano sul godimento di questi diritti fondamentali, compresi i diritti di coloro che vivono al di fuori dei confini propri dello Stato (Parere consultivo del 7 febbraio 2018 della Inter – American Court of Human Rights).

Fra i vari casi, vanno almeno ricordati due contenziosi che si sono svolti in Francia.

In un primo caso, il Consiglio di Stato francese ha respinto⁷ l'istanza diretta ad annullare il silenzio (e dunque l'implicito rifiuto) dello Stato francese sulla domanda dei ricorrenti di adottare qualsiasi provvedimento di iniziativa legislativa tendente a "*rendere prioritario il clima*", in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente: la circostanza che il potere esecutivo si astenga dal presentare un disegno di legge al Parlamento incide sul rapporto tra poteri pubblici costituzionali e sfugge alla giurisdizione della giurisdizione amministrativa. Nel medesimo giudizio, il Consiglio di Stato francese era stato investito di una ulteriore domanda diretta all'annullamento del rifiuto implicito dello Stato di adottare qualsiasi provvedimento utile che consentisse di modificare la curva delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte sul territorio nazionale, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione indicati dal legislatore nazionale nel codice dell'ambiente, che attribuisce ad un decreto di fissare un tetto nazionale per le emissioni di gas serra per periodi di cinque anni.

A seguito di una integrazione istruttoria, il Consiglio di Stato ha ritenuto⁸, sulla base di apporti scientifici, che il tetto fissato dal decreto non era in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati. Il Giudice ha annullato il rifiuto implicito dello Stato francese di adottare tutte le misure utili per piegare la curva delle emissioni di gas a effetto serra prodotte sul territorio nazionale al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal codice dell'ambiente ed ha ordinato al Governo francese di adottare tutte le misure in tal senso.

In un secondo caso, successivo a quello deciso con la sentenza del Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo di Parigi⁹, (Maschietto, 2021) sempre sulla scorta di dati scientifici, ha ingiunto al Governo francese di adottare tutte le misure utili atte a riparare il danno ecologico e a prevenire il peggioramento del danno nella misura della quota, prefissata in via regolamentare, che non era stata compensata delle emissioni di gas serra nel bilancio del carbonio.

⁷ Consiglio di Stato, sentenza n. 427301 del 19 novembre 2020.

⁸ Consiglio di Stato, sentenza n. 427301 del 1 luglio 2021.

⁹ Tribunale Amministrativo di Parigi, sentenze nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 del 3 febbraio 2021 e del 14 ottobre 2021.

Con riferimento al principio della separazione dei poteri, questa pronuncia ha osservato che, fermo l'obbligo di raggiungere il traguardo di riduzione delle emissioni climalteranti, le misure concrete idonee a consentire il risarcimento del danno possono assumere diverse forme e, conseguentemente, esprimere scelte rientranti nella discrezionalità del Governo, che rimane intatta rispetto al *quomodo*.

■ IV. La posizione della CEDU

Ancor più di recente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Camera Grande, ha emesso la sentenza n. 87 del 09 aprile 2024, con la quale ha condannato la Svizzera per non aver adottato misure sufficienti per combattere il cambiamento climatico (Landi, 2024).

Per quanto qui interessa, la pronuncia della Camera Grande ha accertato la violazione da parte della Svizzera dell'articolo 8 della Convenzione CEDU, poiché esso sancisce il diritto ad una protezione effettiva da parte dello Stato avverso gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla vita e sulla salute dell'uomo.

La pronuncia precisa che spetta allo Stato definire le misure di attuazione della politica ambientale, mentre alla Corte spetta un ruolo sussidiario per verificare se il processo decisionale dello Stato sia stato adeguato; infatti, il margine di discrezionalità concesso agli Stati è ridotto per quanto riguarda la fissazione delle finalità e degli obiettivi richiesti, essendo questi fissati dagli obblighi internazionali, mentre il margine di discrezionalità rimane ampio per quanto riguarda la scelta dei mezzi per perseguire tali finalità e obiettivi.

La sentenza identifica le azioni che lo Stato, nell'ambito della sua discrezionalità, deve intraprendere per garantire il raggiungimento della neutralità climatica¹⁰.

Sulla base di questi criteri, la Corte ha rinvenuto gravi lacune normative nella legislazione svizzera, che evidenziano il mancato adempimento da parte dello Stato dell'obbligo positivo derivante dall'articolo 8 di elaborare un quadro normativo che stabilisca gli obiettivi e i traguardi necessari, non avendo quantificato mediante il bilancio di carbonio o con altre modalità, i limiti nazionali alle emissioni di gas serra. La Corte invece, attesa la complessità e la natura delle questioni in gioco, ha ritenuto di non poter dettagliare le misure che lo Stato dovrebbe adottare per conformarsi alla sentenza, ritenendo che lo Stato medesimo sia in una posizione migliore della Corte per valutare le misure specifiche da adottare¹¹.

¹⁰ Paragrafo 550.

¹¹ Paragrafo 657.

Infine, ci sembra importante segnalare che la Corte ha indicato¹² le garanzie procedurali che debbono essere assicurate nel processo decisionale dello Stato per la lotta ai cambiamenti climatici, attesa la rilevanza e la complessità delle questioni:

le informazioni detenute dalle autorità pubbliche importanti per la definizione e l'attuazione dei regolamenti e delle misure pertinenti per affrontare il cambiamento climatico devono essere messe a disposizione del pubblico; devono essere disponibili garanzie procedurali per garantire che il pubblico possa avere accesso alle conclusioni degli studi pertinenti, consentendogli di valutare il rischio a cui è esposto;

devono essere disponibili procedure attraverso le quali le opinioni del pubblico, e in particolare gli interessi di coloro che sono colpiti o rischiano di essere colpiti dalle normative e dalle misure pertinenti o dalla loro assenza, possano essere presi in considerazione nel processo decisionale.

La sentenza CEDU conferma la necessità di un modello decisionale nelle politiche di lotta ai cambiamenti climatici in cui siano assicurate forme di democrazia partecipativa.

■ V. Le questioni emergenti

Il contenzioso climatico pone alcune questioni di cui dobbiamo dare conto, in quanto esse si presentano nel caso italiano del cd. “Giudizio universale” e si tratterà quindi di svolgere una riflessione sulla capacità di quella sentenza di rispondere in modo soddisfacente alle stesse.

1. La capacità di autoconservazione dell'ordinamento.

Il punto di partenza è la prospettiva di lungo periodo che sottende il contenzioso climatico: si agisce nell'interesse non solo delle generazioni presenti, ma anche e soprattutto di quelle future. Il diritto non può solo regolamentare la attuale convivenza umana, a fronte di una situazione emergenziale che richiede di inglobare nella sfera giuridica la valutazione della sfera intertemporale degli effetti e la necessità di agire ora, anche attraverso l'istituzione di organismi decisionali appositamente dedicati di natura sovranazionale (Vivoli, 2018).

Il tema è quello della capacità di autoconservazione dell'ordinamento giuridico: la norma giuridica presuppone alcuni comportamenti che regolamenta, rendendoli appunto “normali”, in quanto ad essi – come fatti – è attribuito un valore dalla norma. Nella questione climatica il problema sorge quando l'ordinamento giuridico non si rende conto dell'emergenza climatica sotto il profilo temporale, cioè della circostanza che il problema va trattato *hic et nunc*, ov-

¹² Paragrafo 554.

vero, che *“la domanda non è che cosa decidere risolutivamente, bensì entro quando farlo”* (Carducci, 2022:23).

Se l'ordinamento non prende atto della sfasatura fra la regola ed il dato fattuale, cioè della brevità dei tempi che impone l'emergenza climatica, è destinato a delegittimarsi (Carducci, 2022: 22)¹³. In questa prospettiva, gli attivisti ambientali tendono a promuovere il dibattito pubblico, al fine di spingere il decisore politico ad agire per l'autoconservazione della specie umana. Essi si muovono sotto l'egida della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) del 1992, il cui fine è quello *“di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico”* (art. 2). La Convenzione stabilisce che *“le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni”* (art. 3) e che esse *“devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause dei cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti negativi”* (art. 3) promuovendo la ricerca scientifica sul cambiamento climatico (art. 4) (Carducci, 2022: 24).

Venendo al contenzioso italiano, viene il dubbio che la questa pronuncia non sia esattamente in linea con i tempi.

2. Esiste un diritto al clima stabile?

Il secondo tema che pone il contenzioso climatico è se esiste un diritto umano e/o fondamentale al clima stabile, inteso come un nuovo diritto derivato dalla emergenza climatica.

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico identifica l'emergenza climatica non in tutte le interferenze antropogeniche, ma solo in quelle pericolose. La questione climatica riguarda solo queste ultime, prendendo come dato di fatto la variabilità climatica, dovuta anche all'azione dell'uomo.

Il problema sorge dal momento in cui l'uomo con le sue attività incide (e decide) sul naturale equilibrio del sistema climatico, attraverso le emissioni dei gas ad effetto serra. A fronte di questa situazione, i fautori del diritto al clima parlano di un diritto ad un *“clima stabile”* (Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal Europeo)¹⁴ o, comunque,

¹³ Carducci osserva che *“un sistema giuridico si suicida se giustifica normalità “normative” non più corrispondenti a normalità fattuali. Si tratta di una conclusione importante con riguardo al sistema climatico. ... Il “suicidio” consegue all'ottusa testardaggine giuridica di ignorare i tempi delle dinamiche naturali del sistema terrestre”*.

¹⁴ Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal Europeo: *“tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve*

equilibrato, nel senso della necessità (o della pretesa) che «*l'uomo con le sue attività non alteri l'equilibrio climatico al punto tale da rendere il sistema – terra “artificialmente” più ostile alla specie umana di quanto non lo sia già “naturalmente”*» (Pisanò, 2022: 34).

Ciò comporta la necessità di assumere misure mitigative della capacità dell'uomo di determinare il clima – in senso negativo – con le proprie attività. In capo agli Stati che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, il protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi del 2015, sorge un'obbligazione climatica a contrastare il cambiamento climatico in particolare per le emissioni di gas climalteranti. Per i Paesi dell'Unione Europea questo obbligo è rafforzato dalla disciplina unionale. Le indicazioni per raggiungere il traguardo provengono dagli studi scientifici, e ciò in virtù della cd. riserva di scienza. Il fattore tempo, infine, legittima l'azione giudiziaria.

Il contenzioso climatico diffuso nel continente europeo contesta l'inadeguatezza delle misure di mitigazione adottate dagli Stati. In alcuni casi (Urgenda) è stato riconosciuto un diritto al clima stabile come diritto umano e/o fondamentale, che si basa su un dovere dello Stato di prendersi cura dei propri cittadini e sugli artt. 2 ed 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)¹⁵. In altri casi (v. Francia) non si è entrato nel merito delle violazioni del diritto al clima, ma si è affermata l'esistenza di un'obbligazione in capo allo Stato di contrasto al cambiamento climatico, che si fonda su atti regolamentari, che riconoscono l'emergenza climatica, ed ai quali lo Stato si è autovincolato.

A fronte di queste posizioni che, pur essendo variegate, riconoscono un'obbligazione climatica in capo allo Stato, occorrerà interrogarsi sulla attualità della sentenza del Tribunale di Roma, che (almeno apparentemente), sembra arroccata sulla antica distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi e sulle conseguenze che ne derivano in tema di riparto di giurisdizione, non decidendo nel merito la questione.

3. Il problema della separazione dei poteri

Chiedere al Giudice di valutare l'adeguatezza delle misure assunte dallo Stato per combattere il cambiamento climatico pone in tutta la sua evidenza

essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell'UE“.

¹⁵ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 2: “Diritto alla vita. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge (...)”. Art. 8:” Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

il problema della separazione dei poteri, poiché si tratta di ambiti di rilevanza esclusivamente politica.

Nel caso Urgenda, la sentenza, pur essendo consapevole di questa problematica, ritiene che essa non sia preclusiva al sindacato giurisdizionale: l'operato dello Stato viola i diritti umani sanciti dalla CEDU e direttamente applicabili nell'ordinamento olandese; da ciò discende il potere dell'ordinamento giudiziario di garantirne il rispetto e condannarne le violazioni.

Nel caso francese, invece, il Giudice ritiene di non poter giudicare l'adeguatezza del traguardo fissato dal Governo, ma riconosce che quest'ultimo si è discostato dall'obiettivo prefissato in via normativa.

In ogni caso, se il Governo è tenuto a confermarsi all'obbligo di porre in essere le azioni necessarie per combattere le emissioni climalteranti, esso conserva intatta la discrezionalità circa le modalità attraverso le quali adempiere a tale obbligo.

L'attribuzione al Giudice del potere di decidere sulla adeguatezza delle misure governative per la lotta ai cambiamenti climatici, pone un problema di legittimazione democratica, poichè – si dice – ad un potere non eletto viene attribuito il compito di sindacare scelte politiche e si corre il rischio che il Giudice si arroghi una posizione di superiorità rispetto all'esecutivo. Per superare la criticità, alcuni studi pongono l'accento sulla dimensione pubblica della funzione giurisdizionale, per cui il Giudice fa parte del sistema di auto-governo della comunità politica. Questa ricostruzione trova diversi elementi oppositivi.

Il primo di essi risiede nell'ambiguità del valore giuridico dei report IPCC. I report scientifici, che vengono qualificati come “*standard oggettivi*” che limitano la discrezionalità dello Stato ed in base ai quali valutarne l'operato. Si parla in questo senso di riserva di scienza o di fonte del diritto. Tuttavia, altri studi riconducono le evidenze scientifiche fra i fatti noti posti alla base della decisione, per cui la scienza mantiene una funzione descrittiva dei fatti e non assurge a livello di norma (Porena, 2023: 209).

La tesi pone anche il tema della “*depoliticizzazione*”, perché il problema politico viene degradato ad una mera questione giurisdizionale; il ruolo del parlamento – nella duplice funzione della legislazione e del controllo sull'operato del governo – non viene neppure preso in considerazione (Morvillo 2019).

VI. Il caso italiano cd. “Giudizio universale”

Queste tematiche si ripropongono nella sentenza del Tribunale di Roma n. 3552 del 26 febbraio 2024, con la quale è stato deciso il primo contenzioso climatico italiano.

La vicenda giurisdizionale in sé è abbastanza semplice: alcuni attivisti – singoli ed associazioni – nel settore ambientale hanno convenuto in giudizio lo Stato italiano rinvenendo il fondamento normativo della loro azione nell'art. 2043 c.c. (risarcimento del danno per fatto illecito) ed in subordine nell'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) chiedendo che lo Stato italiano venisse

condannato “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda”¹⁶.

Il Giudice preliminarmente chiarisce che la controversia si pone nel solco di una serie di contenziosi azionati in diversi Paesi europei avverso le emissioni climateranti antropogeniche e ripercorre il quadro normativo di livello sovranazionale e quello unionale. La sentenza osserva che gli attori non hanno inteso né sanzionare gli atti emanati dalle istituzioni europee, né contestare allo Stato italiano la violazione degli obblighi assunti a livello europeo.

La domanda attorea postula una responsabilità extracontrattuale dello Stato “a fronte della lesione di un diritto di cui tutti gli essere umani sono titolari, considerato diritto fondamentale della persona e presupposto di ogni altro diritto umano, anche nella prospettiva delle generazioni future, con richiamo a tal fine alla c.d. tutela intergenerazionale dei diritti umani che troverebbe fondamento nell’art.2 della Cost. (disposizione che imporrebbe anche la tutela futura dei diritti umani)”¹⁷.

Gli attori – prosegue la sentenza – ritengono di essere titolari “di un diritto al clima e di un diritto a conservare le condizioni di vivibilità per le generazioni future che trova fondamento, oltre che nella Costituzione che tutela i diritti inviolabili della persona umana (tra cui anche il diritto umano al clima stabile e sicuro), anche nel Trattato dell’Unione Europea (art.6) nella Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 52), nonché nelle disposizioni CEDU (artt.2,8,14)”¹⁸.

Il “diritto ad un clima stabile” – secondo la prospettazione degli attori - non è correlato ad un pubblico potere, ma discende da un’obbligazione civilistica in capo allo Stato nei confronti dei singoli, che trova fondamento nei vincoli assunti dallo Stato stesso con la sottoscrizione dei trattati e degli accordi internazionali sopra richiamati (con particolare riferimento all’UN-FCCC ed all’Accordo di Parigi) e con l’adesione ai metodici scientifici utilizzati dall’ IPCC; queste evidenze scientifiche costituiscono la cd. “riserva di scienza”, ovvero “un limite alla discrezionalità politica dello Stato che nel legiferare e nell’adottare gli atti di indirizzo in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico sarebbe tenuta ad osservare le conoscenze e le informazioni scientifiche acquisite dalle istituzioni e dagli organismi (nazionali e sovranazionali) a ciò deputati e ad applicare il principio di precauzione (richiamato dall’art. 191 dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea)”¹⁹.

¹⁶ L’atto di citazione ed un suo abstract si possono consultare in <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>

¹⁷ Cfr. pag. 9.

¹⁸ Cfr. pag. 10.

¹⁹ Cfr. pag. 10.

Gli attori chiedono una pronuncia di condanna dello Stato ad adottare qualsivoglia provvedimento necessario e idoneo a provocare l'abbattimento delle emissioni nazionali, al fine di prevenire la lesione futura di diritti umani.

La pronuncia osserva che si chiede al giudice civile di imporre allo Stato *“la forzata adozione di una politica normativa”* ritenuta necessaria per contrastare il cambiamento climatico ed in particolare di *“imporre allo Stato la realizzazione di un preciso risultato (più ambizioso di quello previsto a livello eurounitario), ovvero di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 92% rispetto all'anno 1990 (obiettivo di gran lunga superiore a quello previsto dall'UE-ETS ed alla successiva regolamentazione eurounitaria, ...)”*²⁰.

Il Giudice ritiene che l'accertamento della responsabilità extracontrattuale in capo allo Stato presuppone la verifica della adeguatezza (nei termini di *“correttezza e/o legittimità”*), dei provvedimenti assunti dal legislatore e dal governo nazionale – per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello internazionale ed eurounitario – per combattere il cambiamento climatico. L'accertamento della responsabilità extracontrattuale *“non può prescindere – si legge nella sentenza - da un sindacato sul quando e sul quomodo dell'esercizio di potestà pubbliche (che pure tiene conto delle indicazioni provenienti dalla scienza) e la pretesa risarcitoria è solo la conseguenza eventuale di tale accertamento”*²¹.

Svolte queste premesse, la pronuncia entra nella parte più propriamente decisoria e dichiara *inammissibile* la domanda degli attori sotto due distinti profili.

Per un primo aspetto, il Giudice osserva che le decisioni – legislative e/o governative - sui tempi e sulle modalità per la gestione del cambiamento climatico antropogenico rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono dunque sanzionabili in giudizio; e ciò perché questa domanda è *“in violazione di un principio cardine dell'ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri”*²².

La pronuncia esclude la configurabilità di una obbligazione civilistica dello Stato, coercibile da parte del singolo, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, secondo la modalità richiesta dagli attori.

In tale prospettiva, il Giudice dichiara l'azione inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Sotto un secondo aspetto, la pronuncia prende in considerazione una domanda subordinata proposta dagli attori e volta ad ottenere una modifica del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) per conformarlo alle disposizioni idonee a realizzare l'abbattimento, entro il 2030, delle emis-

²⁰ Cfr. pag. 11.

²¹ Cfr. pag. 11.

²² Cfr. pag. 12.

sioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990.

La pronuncia rileva che il PNIEC è un atto di pianificazione generale predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previo esperimento della procedura di consultazione pubblica e rispetto al quale il Regolamento europeo UE 2018/1999 – che ne disciplina il procedimento di formazione – lascia agli Stati discrezionalità nell'individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo.

Trattandosi di un atto amministrativo – osserva il Giudice – le eventuali carenze del PNIEC in termini di adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto agli obiettivi prefissati ricadono nella giurisdizione amministrativa, poiché “*la questione attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico*”²³.

Rispetto a questo secondo profilo, la sentenza dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

VII. Qualche considerazione critica.

Dopo aver illustrato i termini della questione, possiamo svolgere qualche riflessione sulla portata della sentenza del Tribunale di Roma n. 3552/2024.

La pronuncia nel dichiarare l'inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione, nei termini che abbiamo esposto, appare palesemente “riduttiva”; incapace di cogliere la rilevanza della questione climatica e l'urgenza del provvedere.

In realtà, solo una lettura disattenta potrebbe condurre a queste conclusioni.

La sentenza tuttavia affronta appieno l'aspetto temporale²⁴, cioè l'urgenza del provvedere; il fatto – come abbiamo scritto più sopra – che il nocciolo del problema non consista più nell'*an*, ma nel *quando*, cioè nella necessità di adottare *quanto prima* – *nell'immediato* – i provvedimenti atti a contrastare le emissioni climalteranti antropogeniche, e nel *quomodo*, cioè nella necessità che le misure adottate siano adeguate.

Il metro di valutazione non è rappresentato dal contenuto degli impegni assunti dallo Stato a livello internazionale e/o unionale, ma dalle evidenze scientifiche. Il Giudice sembra respingere l'ipotesi della cd. “riserva di scienza”, o comunque del riconoscimento di una valenza giuridica, peraltro “rafforzata”, alle indicazioni provenienti dall'IPCC. La pronuncia osserva che “*le valutazioni prognostiche di parte attrice, in ordine alla inadeguatezza delle scelte politiche effettuate per la realizzazione degli obiettivi cui lo Stato si è auto*

²³ Cfr. pag. 14.

²⁴ Cfr. pag. 11.

vincolato, si basano su dati contestati da parte convenuta ... e non verificabili in questa sede, non disponendo questo Giudice delle informazioni necessarie per l'accertamento della correttezza delle complesse decisioni prese dal Parlamento e dal Governo..."²⁵.

Questo passaggio non era indispensabile nell'economia della sentenza, essendosi risolta in una declaratoria di inammissibilità; il brano è un indice della volontà della pronuncia di incuneare la controversia nel solco dell'Ordinamento positivo, escludendo ipotesi di "diritto creativo".

La sentenza nei successivi paragrafi pone proprio in evidenza che ogni decisione in ordine alla gestione del cambiamento climatico antropogenico è un atto politico, insidiabile in sede giurisdizionale, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

Alcuni studi osservano che l'emergenza climatica pone il giudice nazionale dinanzi ad *"una scelta ineludibile fra giustizia (parzialmente) creativa e formalismo giuridico e, addirittura, fra sopravvivenza della democrazia e quella del genere umano"* (Magi, 2021: 21); di fronte ad un siffatto scenario si può sostenere che

anche i giudici nazionali, supportati dalle evidenze scientifiche, possano far pressione sulle istituzioni politiche affinché si impegnino, finché v'è tempo, ad adottare politiche di riduzione delle emissioni Il giudice non dovrebbe sostituirsi alle scelte delle istituzioni politiche circa le misure da adottare per realizzare precisi livelli di riduzione ... potrebbe però ordinare alle istituzioni politiche di raggiungere precisi livelli di riduzione delle emissioni, invece che limitarsi ad accertarne la natura non sufficientemente ambiziosa, bilanciando il sacrificio che la loro realizzazione comporterà nell'immediato con quello che, in loro assenza, dovrà essere sopportato dalle generazioni future.

(Magi, 2021: 21)

Ma per il giurista questa prospettazione travalica la funzione giurisdizionale propria del Giudice, sancita e garantita dalla Costituzione (art. 101 e segg.) gravandolo di oneri *ultra vires*.

Le stesse sentenze sul contenzioso climatico che, in vario modo, non hanno accolto (almeno integralmente) il principio di separazione dei poteri, comunque, *"cercano un equilibrio tra obbligazione di mezzi e di risultato; le sentenze rilevano inadempienze, impongono obiettivi generici e termini, ma non misure dettagliate e, anzi, tengono a precisare come lo Stato resti ampiamente libero di scegliere le modalità e i mezzi per raggiungere gli obiettivi di riduzione"* (Vivoli, 2018: 31).

La circostanza che le sentenze non siano mai andate oltre questi obiettivi e quanto deciso dai governi sul piano internazionale, non può assurgere ad una sorta di garanzia per i singoli Governi, che per tale ragione non dovrebbero temere le

²⁵ Cfr. pag. 11.

pronunce dei Giudici in siffatta materia, attesa la natura episodica della singola sentenza.

Ciò non significa che non vi sia il riconoscimento di una posizione giuridica differenziata rispetto ad un “clima stabile”.

Come detto all’inizio, l’art. 9 della Costituzione, a seguito della modifica apportata con la l.c. n. 1 dell’11 febbraio 2022, dispone che il nostro Stato “*tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future*”.

Se le nozioni di ambiente e di clima non coincidono (Porena, 2023: 193 - 194)²⁶, manca in effetti nella Costituzione, anche dopo la novella, un riferimento (almeno esplicito), al clima. Si propone di ricondurre la nozione di clima in quella di ecosistema, poiché il clima svolge una funzione di regolazione degli ecosistemi (Porena, 2023: 214).

Seppure clima ed ambiente non si identificano, fra di essi esiste una relazione di interdipendenza, poiché, da un lato, “*il sistema climatico, sia a livello locale che a livello globale, dipende ed è influenzato dai fattori ambientali, quali l’acqua, l’aria, ecc. e dalla loro qualità; allo stesso tempo, questi stessi fattori ambientali possono persistere e conservarsi a condizione che persistano le condizioni climatiche che hanno permesso la loro formazione ed esistenza*” (Bifulco, 2023: 7).

In questi termini, l’art. 9 co. 2 della Costituzione riesce a coprire anche la tutela del clima e la lotta ai cambiamenti climatici. L’art. 9 nel testo costituzionale è collocato fra i principi fondamentali e richiede un comportamento attivo da parte dello Stato, chiamato a porre in essere ogni attività necessaria ai fini della tutela intergenerazionale. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’art. 41 co. 2 della Costituzione, l’ambiente diviene un limite alla libertà dell’iniziativa economica privata, che non può svolgersi in modo da arrecare danno allo stesso; perciò lo Stato può imporre obblighi ai privati a questo fine.

Lo Stato, nell’attuazione del dovere di tutela sancito dall’art. 9 Cost., deve adeguarsi alle norme internazionali e sovranazionali ed unionali che stabiliscono i suoi “doveri climatici”; per l’Italia “*i trasformatori costituzionali che immettono nell’ordinamento gli obblighi climatici*” sono identificati negli artt. 10, c. 1, 11 e 117, c. 1, Cost. (Bifulco, 2023: 140).

Un’ulteriore prospettiva (Bifulco, 2023: 142) parte dall’assunto per cui l’ambiente rappresenta la condizione della sopravvivenza degli esseri umani e per tale

²⁶ Porena rileva che mentre il concetto di ambiente è associato all’idea dell’habitat naturale nel quale vive l’uomo, il clima, invece, rappresenta un insieme di fenomeni naturali, che assolvono alla funzione di regolare le funzioni ecosistemiche. Inoltre, per l’A. (pag. 8) “alla più specifica nozione di danno ambientale si tende ad attribuire il significato di danno, oggettivo e misurabile, localizzato in una o più delle sue componenti. Sul piano dello svolgersi nel tempo, il danno ambientale è poi solitamente chiamato a confrontarsi con requisiti di attualità e concretezza”; al contrario, il danno all’equilibrio climatico (pag. 9) “oltreché sfuggire a esatte delimitazioni territoriali, non può che essere rilevato lungo una prospettiva necessariamente diacronica. ... In questo senso, il danno all’equilibrio climatico e, nel dettaglio del nostro discorso, la violazione dell’obbligazione climatica sono destinati a produrre effetti, in primis, sulle generazioni future”.

ragione diviene uno dei beni principali che lo Stato deve garantire ed entra a far parte del diritto della sicurezza pubblica.

La tutela dell'ambiente e la stabilità climatica sono intese come condizione di fruizione dei diritti e delle libertà costituzionali ed esse diventano un elemento costituente della dignità umana:

in altri termini, può ben dirsi che senza garanzie su adeguate riserve di acqua e cibo, senza la tutela dei cicli vitali delle risorse naturali, senza la conservazione della biodiversità e delle funzioni e dei servizi svolti dagli ecosistemi, vengono meno le precondizioni materiali delle principali libertà e diritti. È qui che si radica il dovere di tutela dello Stato. ... La violazione statale di doveri derivanti da norme poste a tutela del clima, nella forma dell'azione o dell'omissione, espone i diritti fondamentali a lesioni future. Con riguardo al clima, le violazioni potrebbero sottrarre alle persone future quelle precondizioni materiali che costituiscono la base dei diritti e delle libertà.

(Bifulco, 2023: 145)

La tesi che rinviene nell'art. 9 co. 2 Costituzione il riconoscimento della tutela del clima e quindi della lotta ai cambiamenti climatici ci sembra preferibile, perché più solidamente ancorata ad una base giuridica.

VIII. Il "diritto" al clima stabile: un diritto tiranno?

Procedendo nelle nostre considerazioni ed accertato che la tutela del clima riceve ora una dignità costituzionale, occorre svolgere una ulteriore riflessione, che discende proprio dalla lettura della sentenza n. 3552/2024 in commento.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 9 maggio 2013 (relativa alla vicenda ILVA) ha svolto due importanti considerazioni.

Sotto un primo profilo, il Giudice costituzionale ha posto in evidenza che non esistono diritti tiranni:

tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. (...) La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un conti-

nuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuzione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.

Sotto un secondo profilo, il Giudice costituzionale ha sottolineato che non rientra nelle competenze del Giudice una verifica e/o una rivalutazione nel merito delle scelte effettuate dall’amministrazione pubblica:

lo stesso atto [nel caso specifico il provvedimento di AIA, ndr.], peraltro, non può essere contestato nel merito delle scelte compiute dalle amministrazioni competenti, che non possono essere sostituite da altre nella valutazione discrezionale delle misure idonee a tutelare l’ambiente ed a prevenire futuri inquinamenti, quando l’esercizio di tale discrezionalità non trasmodi in un vizio denunciabile nelle sedi giurisdizionali competenti. Il punto di equilibrio contenuto nell’AIA non è necessariamente il migliore in assoluto - essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti - ma deve presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall’ordinamento quanto all’intervento di organi tecnici e del personale competente; all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell’iter formativo, che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicativi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di vista. (...) È appena il caso di aggiungere che non rientra nelle attribuzioni del giudice una sorta di “riesame del riesame” circa il merito dell’AIA, sul presupposto (...) che le prescrizioni dettate dall’autorità competente siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro. In altre parole, le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione sulla tutela dell’ambiente, rispetto alla futura attività di un’azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l’esercizio dell’attività stessa, e neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia.

Questi principi, peraltro resi dal Giudice costituzionale in un contenzioso che coinvolgeva, oltre alla materia dell’attività di impresa, anche quelle della tutela ambientale e del diritto alla salute, quindi relativi a diritti fondamentali della nostra Costituzione, ha rimarcato che tutti i diritti fondamentali hanno

eguale dignità in Costituzione e che non spetta alla funzione giurisdizionale valutare nel merito le scelte compiute dalle amministrazioni competenti, se non addirittura dal normatore.

Potremmo qui aggiungere che l'uguale dignità costituzionale di tutti i valori (se non diritti) fondamentali è intesa sia in senso relativo (cioè quando nella interrelazione con altri valori/diritti fondamentali va ricercato un equo temperamento), sia in senso assoluto, ovvero nel caso in cui alla istanza di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, così come più in particolare del clima (nei termini di cui si è detto) non si oppongono (almeno apparentemente) altri valori/diritti fondamentali; in questo caso, il diritto alla tutela climatica non può essere un diritto tiranno, violando il principio di legalità e quello di separazione dei poteri (Sorrentino, 2001: 8-9), il quale ultimo *“non enunciato esplicitamente da una singola norma costituzionale, ma chiaramente desumibile in via sistematica da tutto il Titolo IV della Parte II della Costituzione - consiste nella esclusiva competenza dei giudici - ordinari e speciali - a definire con una pronuncia secondo diritto le controversie, che coinvolgano diritti soggettivi o interessi legittimi, loro sottoposte secondo le modalità previste dall'ordinamento per l'accesso alle diverse giurisdizioni”*²⁷.

Sempre nella prospettiva del giurista, ci sembra che la sentenza del Tribunale di Roma n. 3552 del 2024, nella parte in cui afferma il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alle scelte di politica climatica dello Stato italiano, applichi, ed in modo corretto, questi principi, richiamando la funzione propria del Giudice, ovvero quella giurisdizionale, non rientrando nelle sue attribuzioni quello di essere una sorta di canalizzatore di nuove politiche, seppure in un materia così “esistenziale”, come quella del contrasto alle azioni climalteranti antropogeniche.

IX. La sottoposizione a sindacato giurisdizionale del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC)

Per altro verso, la sentenza in commento ha declinato la propria giurisdizione, in favore di quella amministrativa, per quanto riguarda la domanda azionata dagli attori in via subordinata e tendente ad ottenere una *“modifica”* del PNIEC, sulla base della considerazione che si tratta di un atto di pianificazione generale, e che *“la questione attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi è afferente alla giurisdizione generale di legittimità”*²⁸.

Il Giudice adito nel declinare la propria giurisdizione, dà segno di ritenere di trovarsi innanzi ad un interesse legittimo e non già ad un diritto soggettivo.

²⁷ Corte costituzionale sentenza n. 185 del 9 maggio 2013

²⁸ Cfr. Tribunale Roma sentenza 3552/2024, pag. 14.

In quest'ultimo caso, infatti, si sarebbe potuto riflettere se il Giudice doveva trattenere la giurisdizione, anche se verosimilmente sarebbe stato sprovvisto degli elementi di valutazione per poter decidere nel merito e soprattutto una eventuale sentenza di merito non avrebbe potuto essere satisfattiva, perché il Giudice non avrebbe potuto ordinare un *facere* all'Amministrazione, ma limitarsi al più alla disapplicazione dell'atto in base agli artt. 4 e 5 della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo (l. n. 2248/1965 all. E).

Nel medesimo senso, non viene considerata la possibilità di configurare il diritto al clima stabile come un diritto soggettivo indegradabile, ovvero non disponibile e che non può essere affievolito per l'intervento dell'amministrazione.

Riteniamo che il Giudice abbia considerato che nella fattispecie vengono contestati profili di (presunto) illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa; infatti, oggetto della censura non è il mancato rispetto da parte del nostro Stato degli obiettivi di riduzione (di matrice unionale) ai quali (si) è vincolato; si lamenta invece che lo Stato avrebbe potuto porre vincoli più ambiziosi. In questa prospettiva, la situazione giuridica ha una natura pretensiva.

Nondimeno, probabilmente manca nella sentenza un passaggio espresso sulla qualificazione della situazione giuridica dedotta in giudizio. Per la particolarità della situazione (pretensiva) in questo caso neppure si sarebbe ricaduti nella problematica di carattere più generale di un diritto al clima stabile.

Sotto altro profilo, pur non essendo possibile effettuare una valutazione prognostica sull'eventuale proposizione di un giudizio amministrativo, possiamo formulare una breve riflessione.

Quanto agli aspetti dell'ammissibilità soggettiva di un'eventuale impugnazione del PNIEC, si ritiene in dottrina che l'azione potrebbe essere esperita dalle associazioni ambientaliste in possesso dei requisiti individuati dalla legge n. 349 del 08/07/1986 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 co. 5 della legge stessa²⁹. Molto più problematica appare la possibilità che ad avviare il contenzioso siano singoli e/o comitati locali, salva l'ipotesi (remota) che gli effetti del cambiamento climatico siano identificabili su porzioni ben individuate di territorio. Infatti, per i singoli vi è la difficoltà di rinvenire la sussistenza dei requisiti della legittimazione ad agire, essendo necessario allegare un danno (almeno potenziale) alla sfera personale e dell'interesse ad agire non solo rispetto all'attualità della lesione, ma anche per quanto concerne la dimensione territoriale (*vicinitas*) (Scalia, 2021)³⁰.

Sotto una ulteriore prospettiva, ricordiamo che a livello unionale, il Re-

²⁹ La norma così dispone: "Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi".

³⁰ Scalia svolge interessanti osservazioni in argomento, anche in ordine alla possibilità - almeno in tesi - di ricostruire dal principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 c. 2 Cost. e dalla nozione della cd. "cittadinanza sociale" la legittimazione ad agire del singolo nella cd. giustizia climatica.

golamento UE 2018/1999 introduce i Piani Nazionali per l'Energia e il Clima (PNEC) (Santiapichi X., Tradardi N, 2024: 38) e li configura come i principali strumenti di pianificazione politica strategica, che consentono agli Stati membri di descrivere le modalità attraverso le quali essi raggiungeranno i traguardi europei della neutralità climatica e della resilienza entro il 2050.

I PNEC devono tenere conto delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, che sono: a) sicurezza energetica; b) mercato interno dell'energia; c) efficienza energetica; d) decarbonizzazione; e) ricerca, innovazione e competitività. I PNEC devono uniformarsi al principio “*l'efficienza energetica al primo posto*”.

Gli obiettivi da perseguire, le trattative dei traguardi e le tempistiche sono fissati dall'Unione Europea, la quale richiede che la predisposizione dei piani nazionali da parte dei singoli Stati membri avvenga su base analitica.

Il Regolamento UE 2018/1999 (art. 10) prescrive una consultazione pubblica per la preparazione del Piano e stabilisce che ciascuno Stato membro offra al pubblico

tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione della proposta del piano – (...) ben prima della loro adozione - nonché delle strategie a lungo termine (...) . Ciascuno Stato membro allega a tali documenti trasmessi alla Commissione una sintesi delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie. (...) Ciascuno Stato membro provvede a che il pubblico sia informato. Ciascuno Stato membro fissa scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione del pubblico e per consentire a quest'ultimo di partecipare ed esprimere le sue opinioni.

Agli Stati membri è lasciata discrezionalità nella individuazione delle misure per raggiungere gli obiettivi, ma questa discrezionalità è vincolata, o “*condizionata*” (Scalia, 2021: 306), poiché i traguardi sono già compiutamente individuati dall'Unione Europea. Ai fini dell'approvazione finale (e dei successivi aggiornamenti periodici) lo Stato deve tenere presenti le “raccomandazioni” dettate dall'Unione europea sulla proposta di piano presentata e deve adeguarsi alle stesse (art. 34 Regolamento UE 2018/1999).

Proprio quest'ultima caratteristica, induce a ritenere che il PNIEC vada qualificato come atto “*composto*”³¹, in quanto riferibile solo allo Stato e non alla Commissione, che pure partecipa attivamente alla sua predisposizione, condizionandone i contenuti. Per tale ragione esso è privo dell'elemento caratterizzante l'atto politico, cioè la libertà nel fine.

Ne discende la qualificazione del PNIEC come di un atto ibrido, a metà strada fra la programmazione strategica – di natura politica – e la programmazione operativa, cioè come un mezzo per l'attuazione dell'indirizzo politico (Scalia, 2021: 306-307).

³¹ E non invece come un atto complesso, appunto perché riferibile solo allo Stato.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 3552/2024 in commento, qualifica in effetti il PNIEC come un atto di “*pianificazione generale*”.

La configurazione del PNIEC come un atto di programmazione attuativa, in cui la discrezionalità dei mezzi è condizionata agli obiettivi da raggiungere, fissati a livello unionale, così come le tempistiche, consente che esso sia sottoposto al sindacato del Giudice amministrativo secondo i canoni della giurisdizione generale di legittimità.

Il Giudice amministrativo potrebbe valutare la legittimità delle misure in esso individuate, nei termini della ragionevolezza, della adeguatezza e della coerenza rispetto agli obiettivi fissati a livello unionale e vincolanti, ma secondo i canoni della (ir)ragionevolezza e della non evidente illogicità delle misure adottate.

Questo tipo di verifica – almeno ad avviso di chi scrive - sarebbe nel concreto molto difficile da effettuare, da un lato perché gli attori (i ricorrenti nel linguaggio del processo amministrativo) dovrebbero circoscrivere in termini stringenti le ipotesi di palese illogicità, e dall’altro perché il Giudice amministrativo dovrebbe essere supportato da evidenze scientifiche oggettive ed imparziali attestanti l’evidente illogicità delle misure assunte.

Più interessante potrebbe essere l’ipotesi di una impugnazione del PNIEC per non aver assicurato la consultazione pubblica o per non aver (adeguatamente) considerato e/o disatteso le relative istanze.

Poiché in capo allo Stato sussiste un obbligo di assumere il PNIEC secondo una tempistica definita, in caso di ritardo e/o rifiuto della sua approvazione, potrebbe ipotizzarsi un ricorso avverso il silenzio – inadempimento. In questi termini, sarebbe configurabile una tutela rafforzata verso il PNIEC – come atto di programmazione attuativa – rispetto agli atti di pianificazione generale, quali atti di indirizzo politico improntati ad ampia discrezionalità anche in ordine alla tempistica per la loro conclusione, per i quali è esclusa l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio³².

Invece, a nostro avviso, sarebbe preclusa la possibilità di ottenere dal Giudice amministrativo una sentenza che ordinasse la modifica del PNIEC, individuando obiettivi e traiettorie più ambiziose di quelle unionali.

■ Conclusioni

Non resta che prendere tristemente atto che allo stato non vi è nel nostro Ordinamento alcuna azione che i singoli e/o le associazioni possono attivare per ottenere l’adozione di una politica climatica (più ambiziosa, almeno rispetto al *quando* ed al *quomodo*) per combattere il cambiamento climatico antropogenico.

Certamente vi sono azioni che possono essere intraprese, ma queste inizia-

³² Sulla inammissibilità del ricorso avverso il silenzio per gli atti di pianificazione generale, cfr. da ultimo Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n.709 del 23 febbraio 2024.

tive debbono collocarsi nel perimetro di un dibattito politico e sociale, aperto a tutti gli attori, per stimolare nuove e più ambiziose politiche di lotta ai cambiamenti climatici. Non si può perseguire questo fine attraverso rimedi di natura giurisdizionale, e ciò non tanto per problemi di carattere processuale, concernenti le condizioni dell'agire in giudizio, quanto perché le politiche di mitigazione e, soprattutto, quelle di adattamento ai cambiamenti climatici, involgono tutta una serie di valutazioni e di equilibri con altre esigenze, con le ricadute socio-economiche derivanti dalla scelta della politica climatica da adottare, che non possono trovare soluzione in sede giurisdizionale.

La gravità della situazione climatica non può essere risolta mediante la rottura del patto sociale, e quindi violando il principio di separazione dei poteri. Non si può configurare il Giudice come un soggetto che veicoli nuove politiche.

Proprio questo ci dice il Tribunale di Roma, quando da un lato, per affermare il difetto assoluto di giurisdizione sulle scelte di politica climatica, richiama il principio di separazione dei poteri e, dall'altro, rammenta che il PNIEC è un atto di pianificazione generale che deve essere approvato *“previo esperimento della procedura di consultazione pubblica”*³³.

Dobbiamo sempre tenere a mente che oggi la nostra Costituzione riconosce come valore fondamentale la tutela climatica anche nell'interesse delle future generazioni, ed un corrispondente dovere di attivarsi da parte dello Stato (e non solo). Questo principio trova attuazione nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006 smi) nell'articolo 3 ter, che così dispone:

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Il Giudice amministrativo, riferendosi a questa disposizione, ha rilevato che

viene in questo modo consacrato il modello di “governance ambientale”, ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo diversamente caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall'altra parte (realtà economica e realtà sociale). La governance ambientale presuppone, in chiave di

³³ Cfr. Tribunale Roma sentenza 3552/2024, pag. 14.

*progressiva democratizzazione dei processi decisionali in subiecta materia e nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., necessità di visione comune intorno ad un problema, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per raggiungere risultati migliori*³⁴.

(Amato, 2022)³⁵

L'idea della funzione giurisdizionale come parte integrante del processo di auto - governo di una comunità politica è una suggestione culturale che non può essere accolta né dall'operatore del diritto, né dal giurista.

Il nostro ordinamento giuridico contiene gli strumenti per consentire la partecipazione dei soggetti privati nei processi decisionali riferite alle politiche climatiche; questa partecipazione va ora resa concreta ed ampliata: ma questa è una responsabilità politica di tutti noi, che non può essere demandata all'operatore giuridico.

³⁴ Tar Lecce sez. I, sentenza n. 1786 del 07 luglio 2009.

³⁵ Amato osserva che per poter rendere rispondente l'Ordinamento giuridico alle istanze derivanti dalla lotta al cambiamento climatico, occorre il coinvolgimento di tutti, (anche mediante forme di cooperativismo): “la potenzialità della democrazia partecipativa come veicolo degli interessi comuni, del bene comune”.

Riferimenti bibliografici

- Amato G. (2022) La potenzialità della democrazia partecipativa come veicolo degli interessi comuni, del bene comune, *Lectio magistralis alla Sapienza per inaugurazione anno accademico 2022 -2023*, Roma, Università La Sapienza, 15 settembre 2022, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_relazioni/1044_P/le_democrazie_20220907133621.pdf. (ultimo accesso 24/06/2024).
- Bifulco R. (2023), Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana, *Rivista AIC Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/raffaele-bifulco/ambiente-e-cambiamento-climatico-nella-costituzione-italiana> (ultimo accesso 24/06/2024).
- Breida M.C., (2015), Il Caso Urgenda: un nuovo corso nella politica di riduzione delle emissioni inquinanti?, *Diritto24*, 7 luglio 2015.
- Carducci M. (2022) Ordinamenti giuridici e sistema climatico a confronto, *Ars Interpretandi, Rivista di ermeneutica Giuridica, Il diritto tra rischio ed emergenza*, n. 2/2022.
- Landi G. (2024), Cedu, la protezione della vita dei cittadini dagli effetti nocivi del cambiamento climatico è un obbligo di ciascuno Stato, *Norme e Tributi plus diritto* 19 aprile 2024.
- Castellaneta Marina, I cambiamenti climatici e il loro impatto sui diritti umani, si apre la strada ai ricorsi davanti a Strasburgo, *Guida al diritto*, n. 16 del 27 aprile 2024.
- Magi L. (2021), Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla, *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2021 <http://www.osservatoriosullefonti.it> (ultimo accesso 24/06/2024).
- Maschietto, E. (2021) Le associazioni ambientaliste vincono in Francia sul cambiamento climatico riconosciuto il danno morale ma non il préjudice écologique, *Rivista giuridica dell'ambiente*, <https://rgaonline.it/giurisprudenza/francia-e-cambiamento-climatico-riconosciuto-il-danno-morale-ma-non-il-prejudice-ecologique/> (ultimo accesso 24/06/2024).
- Morvillo M. (2019), Climate change e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda, *Forum di quaderni costituzionali*, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12627> (ultimo accesso 24/06/2024).
- Pignatiello M., (2024) L'Olanda riduca del 25% le emissioni entro il 2020, *Il Sole 24 ore* del 21 dicembre 2019.
- Pisanò A., (2022) Le origini di un nuovo diritto. Argomenti e ragioni a sostegno del diritto al clima, *Ars Interpretandi, Rivista di ermeneutica Giuridica, Il diritto tra rischio ed emergenza*, n. 2/2022.
- Porena D. (2023), Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale, *Rivista AIC - Rivista della Associazione Italiana dei Costituzionalisti – AIC* <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/daniele-porena/giustizia-climatica-e-responsabilita-intergenerazionale> (ultimo accesso 24/06/2024).
- Sardo G., (2024) Respinto il ricorso sul climate change: scelte di indirizzo politico, *Il Sole 24 ore* del 6 marzo 2024.
- Scalia F. (2021), La giustizia climatica, *Federalismi.it* <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=45188> (ultimo accesso 24/06/2024)
- Sorrentino F. (2001), Lezioni sul principio di legalità, Torino: Giappichelli.
- Santapichi X., Tradardi N. (2024), Il nuovo PNIEC: inquadramento generale e osservazioni della Commissione europea, a. *Smart Lex 24, Dossier e monografie*,

23 gennaio 2024; b.OltreilGreen24, febbraio 2024.
Vivoli G., (2018) *I vincoli dello Stato nell'adozione delle politiche di riduzione delle emissioni inquinanti nella prospettiva della violazione dei diritti umani: brevi considerazioni sulla sentenza di appello del caso "Urgenda"* <http://www.ambientediritto.it> del 31 dicembre 2018 (ultimo accesso 24/06/2024)

Documentazione

Normativa

Costituzione della Repubblica Italiana <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione> (ultimo accesso 24/06/2024).
Legge n. 2248 del 20 marzo 1865 all. E, <https://www.normattiva.it/> (ultimo accesso 24/06/2024).
Legge n. 349 del 08 luglio 1986, <https://www.normattiva.it/> (ultimo accesso 24/06/2024).
D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 smi <https://www.normattiva.it/> (ultimo accesso 24/06/2024).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo <https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights> (ultimo accesso 24/06/2024).
Regolamento europeo UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html> (ultimo accesso 24/06/2024).
Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal Europeo <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5498d7f5-debd-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-it> (ultimo accesso 24/06/2024).

Giurisprudenza

Corte Costituzionale sentenza n. 210 del 28 maggio 1987, <https://www.cortecostituzionale.it> (ultimo accesso 24/06/2024).
Corte Costituzionale sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987, <https://www.cortecostituzionale.it> (ultimo accesso 24/06/2024).
Corte costituzionale sentenza n. 185 del 9 maggio 2013, <https://www.cortecostituzionale.it> (ultimo accesso 24/06/2024).
Corte Costituzionale sentenza n. 126 del 01 giugno 2016, <https://www.cortecostituzionale.it> (ultimo accesso 24/06/2024).
Corte Costituzionale, sentenza n. 105 del 7 maggio 2024 <https://www.cortecostituzionale.it> (ultimo accesso 24/06/2024).
Giudizio universale Atto di citazione <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/> (ultimo accesso 24/06/2024).
Tribunale di Roma sentenza n. 3552 del 26 febbraio 2024 <https://climatecasechart.com/non-us-case/a-sud-et-al-v-italy/> (ultimo accesso 24/06/2024).
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce sez. I, sentenza n. 1786 del 07 luglio 2009, <https://www.giustizia-amministrativa.it/> (ultimo accesso

24/06/2024).

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n.709 del 23 febbraio 2024 <https://www.giustizia-amministrativa.it/> (ultimo accesso 24/06/2024).

Parere consultivo del 7 febbraio 2018 della Inter – American Court of Human Rights, https://elaw.org/resource/iachr_co2317 (ultimo accesso 24/06/2024).

Corte d'Appello dell'AIA sentenza del 09 ottobre 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591 <https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/> (ultimo accesso 24/06/2024).

Corte Suprema Olandese sentenza del 20 dicembre 2019 pubblicata il 13 gennaio 2020 ECLI:NL:HR:2019:2007 n. 19/135 <https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/> (ultimo accesso 24/06/2024).

Consiglio di Stato Francia sentenza n. 427301 del 19 novembre 2020, <https://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/> (ultimo accesso 24/06/2024).

Consiglio di Stato Francia sentenza n. 427301 del 1 luglio 2021 <https://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/> (ultimo accesso 24/06/2024).

Tribunale Amministrativo di Parigi, sentenze nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 del 3 febbraio 2021 e del 14 ottobre 2021 <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france/> (ultimo accesso 24/06/2024).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Camera Grande, sentenza n. 87 del 09 aprile 2024, [https://hudoc.echr.coe.int/ionid2%22:\[%22GRANDCHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-233258%22\]%7D#%20](https://hudoc.echr.coe.int/ionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-233258%22]%7D#%20) (ultimo accesso 24/06/2024).

Contenzioso climatico <https://climatecasechart.com/non-us-climate-change-litigation/> (ultimo accesso 24/06/2024).